

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1423

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVATTA, STRUFFI, PISCHEDDA,
MANIERI, RICEVUTO e RUSSO Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1993

Costituzione del comitato promotore della fondazione
«La Biennale di Venezia»

ONOREVOLI SENATORI. - La Biennale di Venezia costituisce per il nostro Paese un grande patrimonio culturale di relazioni, d'esperienza e di professionalità, ma rappresenta anche un'importante tradizione di confronto che appartiene ormai a pieno titolo alla comunità internazionale.

La Biennale di Venezia è la sua storia, i suoi spazi, le sue architetture e la sua città, ma è nel contempo la forza e le potenzialità, anche economiche, possedute da un marchio di straordinaria qualità.

Per riformare la Biennale alla scadenza del suo centenario, dobbiamo trovare una soluzione normativa che, insieme e con la stessa efficacia, sappia salvaguardarne l'identità e attrezzarne la struttura a segnare con la stessa incisività la storia culturale dei prossimi cento anni.

La Biennale di Venezia attraversa aree di attività e discipline dove il tempo è pura velocità: oggi, infatti, seguire, stimolare e documentare la sperimentazione dei linguaggi e la mobilità delle loro tecniche è un compito assai complesso cui sono indispensabili alti livelli di professionalità e massima credibilità culturale, un compito che si alimenta di informazioni e relazioni, che deve saper raccogliere le continue sfide della concorrenza e cogliere ogni occasione favorevole ai propri scopi che i diversi attori e settori del mercato possono offrire; un compito, dunque, che deve poter contare su una straordinaria agilità di movimento, rapidità di decisioni e conseguente chiarezza nella distribuzione delle diverse responsabilità.

Sulla base di queste convinzioni, il disegno di legge che proponiamo vuole, per un verso, confermare l'importanza e l'attualità degli scopi originari della Biennale e intende, d'altro lato, modificare alla radice il quadro di riferimento della sua operatività,

rendendole accessibili strumenti adeguati ai livelli di efficienza ed efficacia necessari all'assolvimento di quegli stessi scopi, ma in tempi radicalmente mutati.

L'uscita dal parastato e la contestuale uscita dall'ambito di una contabilità solo autorizzativa com'è quella pubblica, stimolerà fortemente la Biennale di Venezia a ragionare in termini di confronto continuo tra obiettivi e risultati, e cioè in termini di controllo dei propri livelli di gestione.

Per questo si è scelto di trasformare l'attuale ente in fondazione, un istituto che sembra il più adatto - come del resto dimostrano numerose esperienze - ad assicurare insieme flessibilità amministrativa e rigore culturale.

L'articolo 1 istituisce il comitato promotore della fondazione Biennale di Venezia con il precipuo compito di individuare i soggetti che, in base alla disponibilità a costituire il patrimonio della fondazione tramite il conferimento di beni e immobili, avranno titolo a far parte del collegio dei soci fondatori.

L'alta rappresentatività dei membri indicati è finalizzata a fornire massime garanzie in ordine all'accertamento delle reali disponibilità e interessi degli aspiranti soci. In particolare, con la presenza del presidente del CNEL si vuole indicare la volontà di coinvolgere, nel modo più ampio, le realtà del mondo produttivo.

Il comitato promotore dovrà altresì redigere lo statuto della fondazione, che verrà approvato nella prima seduta dell'assemblea del collegio dei soci.

L'articolo 2 sottolinea il carattere di interdisciplinarietà delle attività della fondazione, ne ribadisce gli scopi originari e, al comma 2, indica, nella ricerca di nuove forme di concerto con il comune di Venezia e con i paesi proprietari dei padiglioni,

la via per valorizzare l'area dei Giardini di Castello, ipotizzandone un uso più ampio e costante.

L'articolo 3 riguarda le modalità per la costituzione del patrimonio della fondazione.

L'articolo 4 individua gli organismi della fondazione secondo una logica di massima chiarezza nella distinzione dei compiti e delle responsabilità. Da un lato vi sono i soci fondatori che, avendo contribuito nelle misure e nelle forme indicate, alla costituzione del patrimonio della fondazione, hanno titolo a nominarne gli organi di gestione (il consiglio di amministrazione) e quello di rappresentanza legale (il presidente). Dall'altro lato vi è il comitato scientifico e di garanzia costituito da personalità di chiara fama internazionale nei diversi campi della cultura che ha funzioni di indirizzo scientifico e di controllo culturale sulle attività della fondazione. Compito che eserciterà, in specifico, indicando al consiglio di amministrazione i direttori dei settori di attività. Vengono invece rinviate allo statuto le competenze e le modalità di nomina degli organi di revisione e controllo.

L'articolo 5 indica le modalità di nomina dei cinque direttori di settore, per una durata di due anni con previsione di rieleggibilità per una volta.

Con le stesse modalità, ma per una durata in carica di quattro anni, è prevista la nomina di un sesto direttore cui è affidato il compito di valorizzare l'archivio storico delle arti contemporanee.

L'assimilazione delle attività di valorizzazione dell'archivio a quelle dei tradizionali settori della Biennale, sta ad indicare il ruolo strategico che si attribuisce all'obiettivo di intensificare le relazioni della fondazione sia con la città, che con tutti gli istituti che nel mondo a vario titolo partecipano o sono interessati alla vita della Biennale.

Da rilevare, nel comma 4 di questo articolo, la volontà di massimizzare la responsabilità dei direttori anche nella gestione delle risorse loro assegnate. Compito per il cui migliore svolgimento la fondazione metterà loro a disposizione tutti i propri strumenti di supporto.

L'articolo 6 riguarda il personale attualmente in servizio presso l'ente, di cui si intende valorizzare il grande patrimonio di specifica professionalità.

L'articolo 7, infine, assicura un contributo iniziale dello Stato - contenuto nella misura attualmente prevista nei bilanci di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero per i beni culturali e ambientali - all'attività della fondazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il comitato promotore per la costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia».

2. Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che lo presiede, dal presidente del CNEL, dal sindaco di Venezia, dal presidente della regione Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal rettore dell'Università e dal direttore dell'Istituto di *urbanistica e architettura di Venezia*.

3. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, anche stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione ed ad elaborare una bozza di statuto della fondazione stessa nel rispetto degli indirizzi della presente legge e delle disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

1. La fondazione di cui all'articolo 1 ha lo scopo di promuovere un'attività permanente di conoscenza, documentazione, ricerca, sperimentazione, diffusione e sviluppo delle arti contemporanee, valorizzandone le molteplici specificità disciplinari e le reciproche relazioni.

2. La fondazione di cui all'articolo 1 ha, altresì, lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via continuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari di padiglione, della risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

Art. 3.

1. Il patrimonio della fondazione di cui all'articolo 1 è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;
- b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;
- c) dalle risorse di cui agli articoli 6 e 7.

2. Le erogazioni al fondo patrimoniale della fondazione sono esenti da imposte e godono della integrale deducibilità dal reddito imponibile del soggetto erogante.

Art. 4.

1. Organi della fondazione «La Biennale di Venezia» sono:

- a) il collegio dei fondatori;
- b) il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato scientifico;
- e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima indicata dallo statuto. Il collegio dei fondatori nomina, ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione ed il suo presidente.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da quattro membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in

ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui al successivo articolo 5. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonchè di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

6. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

Art. 5.

1. La fondazione «La Biennale di Venezia» opera nei settori: arte contemporanea, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. La fondazione potrà deliberare l'operatività in settori diversi da quelli indicati al comma 1, con voto unanime dei soci fondatori.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) dura in carica per quattro anni, è rieleggibile una sola volta, ed ha il compito di valorizzare il patrimonio storico e documentale della fondazione, anche promuovendone la conoscenza e la circolazione in Italia e all'estero. Il direttore dell'ASAC ha altresì il compito di sviluppare le attività permanenti della fondazione, indirizzandole verso il maggior radicamento nel tessuto culturale e civile veneziano.

5. I direttori gestiscono direttamente le risorse loro assegnate per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza e rispondono al consiglio di amministrazione del rispetto dei limiti di spesa indicati in ciascun progetto.

Art. 6.

1. All'atto del riconoscimento della fondazione, l'ente autonomo di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, è sciolto ed il suo patrimonio confluisce in quello della fondazione di cui alla presente legge.

2. Il personale che, alla data di scioglimento dell'ente autonomo, si trova in servizio presso l'ente stesso è collocato in apposito ruolo ad esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. In sede di prima applicazione dello statuto, la fondazione potrà assumere, a domanda, il personale di cui al comma 2 attribuendo specifica rilevanza all'attività svolta dallo stesso presso l'ente autonomo la Biennale di Venezia.

Art. 7.

1. Alla fondazione è assegnato un contributo di lire 20 miliardi annui per la durata di un triennio. Al relativo onere per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo così come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

2. Il comune di Venezia è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'ente, attualmente di sua proprietà o di proprietà demaniale.

